

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA CULTURA

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l'articolo 25, comma 5, e l'articolo 26, comma 6, quest'ultimo nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104;

VISTO il decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il decreto n. 158 del 7 giugno 2016 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, di compatibilità ambientale, subordinatamente al rispetto di condizioni ambientali, per il progetto "Autostrada A4 - Rifacimento barriere esistenti - adeguamento funzionale barriera del Lisert", presentato dal Commissario Delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (Tratto Venezia – Trieste) ed il raccordo Villesse – Gorizia, in qualità di Soggetto proponente, il cui estratto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 2016;

VISTO il Decreto Direttoriale prot. DVA-DEC-161 del 29 maggio 2017, reso sulla base del parere n. 2396 del 19 maggio 2017 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, con cui è stata determinata, con riferimento alla sezione A), l'ottemperanza alla condizione ambientale n. 1 e la non ottemperanza alla condizione ambientale n. 2 della sezione A) di cui al richiamato Decreto di compatibilità ambientale n. 158 del 7 giugno 2016;

VISTA l'istanza presentata dal Commissario Delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (Tratto Venezia – Trieste) ed il raccordo Villesse – Gorizia, in qualità di Soggetto proponente, con nota prot. 5006 del 10 settembre 2021, acquisita con prot. MATTM-97313 del 13 settembre 2021, successivamente perfezionata con la nota prot.5390 del 30 settembre 2021, acquisita con prot. MATTM-105606 del 1° ottobre 2021, per la concessione di una proroga di cinque anni del termine di validità del richiamato Decreto di compatibilità ambientale n. 158 del 7 giugno 2016;

CONSIDERATO che, con riferimento all'istanza di proroga presentata, nella sopra citata nota del 10 settembre 2021, il Soggetto proponente ha rappresentato che:

- "[...] con Decreto del Commissario delegato n. 350 del 17/10/2017 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento [...], recependo le prescrizioni formulate nel decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 158/2016;
- Con Decreto del Commissario delegato n. 351 del 17/10/2017 è stato dato avvio al procedimento di scelta del contraente per l'affidamento dei lavori [...];

- Successivamente all'avvio della gara di appalto, per cause indipendenti dalla Stazione appaltante, il Soggetto Attuatore del Commissario delegato, con Decreto del 22 febbraio 2019, n. 391, ha dovuto sospendere il procedimento di gara summenzionato [...];
- Con Decreto del Soggetto Attuatore del Commissario delegato del 10 giugno 2020, n.
 427, è stato disposto di ritirare il procedimento di gara in argomento, per effetto del permanere delle cause ostative [...];
- Il Responsabile Unico del Procedimento, con la nota [...] del 7 agosto 2020, aveva già informato il Ministero che "per ragioni indipendenti dall'operato del Commissario delegato, non è stato possibile procedere all'avvio dei lavori";
- Con Decreto del Soggetto Attuatore del Commissario delegato del 26 novembre 2020, n. 436, è stato disposto di avviare una nuova procedura di gara per l'affidamento dei lavori di "Rifacimento barriere esistenti Adeguamento funzionale barriera del Lisert", ponendo a base di gara lo stesso progetto esecutivo, [...] conforme alle prescrizioni di cui al D.M. del 7 giugno 2016, n. 158;
- Il periodo intercorrente tra l'avvio della prima procedura di gara (Decreto del Commissario delegato del 17 ottobre 2017, n. 351) e l'avvio della nuova procedura di gara (Decreto del Soggetto Attuatore 26 novembre 2020, n. 436), pari a poco più di 3 anni, è decorso senza poter giungere all'aggiudicazione dei lavori per ragioni indipendenti dall'operato del Commissario delegato;
- con Decreto del Soggetto Attuatore del 7 giugno 2021, n. 449, è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori relativi all'intervento in oggetto e sono attualmente in corso le procedure per addivenire alla consegna dei lavori che ragionevolmente dovrebbe avvenire entro il 31 ottobre 2021 [...];
- non vi sono impedimenti alla realizzabilità dei lavori, come attestato dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 4 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 [...]";

CONSIDERATO che l'art. 3 del D.M. del 7 giugno 2016, n. 158 prevede che "[...] ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto [...] dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo estratto sulla Gazzetta Ufficiale; trascorso tale periodo, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata [...]";

CONSIDERATO che l'art. 103 del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 così come modificato dall'art. 37 del Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con Legge 24 aprile 2020, n. 27, che tratta della sospensione dei termini degli atti amministrativi in scadenza, consente di individuare nel 1 novembre 2021 il termine di cui all'art. 3 del decreto di compatibilità ambientale D.M. del 7 giugno 2016, n. 158;

VISTA la documentazione trasmessa dal proponente a corredo dell'istanza;

VISTA la nota prot. MATTM-107622 del 6 ottobre 2021 con cui è stata avviata l'istruttoria tecnica presso la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ed è stato chiesto al Ministero della cultura il nulla osta tecnico alla concessione della proroga richiesta dal Commissario Delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (Tratto Venezia – Trieste) ed il raccordo Villesse – Gorizia;

ACQUISITO il parere positivo della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 167 del 29 ottobre 2021, assunto al prot. MATTM-121461 dell'8 novembre 2021, con cui, dall'esame della relazione tecnica di aggiornamento del contesto ambientale, considerato che "[...] non vi sono impedimenti alla realizzabilità dei lavori, come attestato dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 4 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 [...]" e che "[...] le motivazioni per la proroga richiesta sono condivisibili sia per le motivazioni elencate dal Proponente e sia per la consistenza delle prescrizioni da ottemperare [...]", ha valutato che "[...] nel periodo intercorrente tra il decreto di compatibilità ambientale e la presentazione della domanda di proroga gli aspetti ambientali di riferimento non hanno subito modifiche tali da richiedere una nuova procedura di valutazione di compatibilità ambientale [...]";

CONSIDERATO altresì quanto riportato nel richiamato parere n. 167 del 29 ottobre 2021, con particolare riferimento alla condizione ambientale di cui alla Sezione A), n. 2, del Decreto n. 158 del 7 giugno 2016 di competenza del Ministero della transizione ecologica, che richiede di "[...] integrare la documentazione riguardante la gestione delle terre e rocce da scavo con quanto previsto dagli art. 11 e 12 (allegati 6 e7) del D.M. n. 161/2012 [...]", secondo il quale il Proponente, prima dell'inizio dei lavori, deve presentare al Ministero della transizione ecologica l'istanza di cui all'art. 5 ed il relativo Piano di Utilizzo, ritenendo la citata condizione ambientale "[...] ottemperabile nei tempi dovuti [...]";

ACQUISITO il parere positivo del Ministero della cultura, di cui alla nota della Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio prot. 39875 del 26 novembre 2021, assunto al prot. MATTM- 132093 del 26 novembre 2021;

CONSIDERATO che sono stati acquisiti i seguenti pareri che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante:

- a) parere positivo della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, n. 167 del 29 ottobre 2021, costituito da n. 6 pagine;
- b) parere positivo del Ministero della cultura, di cui alla nota della Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio prot. 39875 del 26 novembre 2021, costituito da n. 3 pagine;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, che sussistano i presupposti per poter accogliere l'istanza di proroga del termine di validità del citato Decreto di compatibilità ambientale n. 158 del 7 giugno 2016;

DECRETA

Art. 1 (Proroga del termine)

1. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il termine di cinque anni di cui al D.M. 158 del 7 giugno 2016 relativo al progetto "Autostrada A4 - Rifacimento barriere esistenti - adeguamento funzionale barriera del Lisert" presentato dal Commissario Delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (Tratto Venezia – Trieste) ed il raccordo Villesse – Gorizia, il cui estratto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'11 agosto 2016, è prorogato al 1° novembre 2026, ferma restando la necessità che siano ottemperate tutte le condizioni ambientali di cui al citato decreto di compatibilità ambientale n. 158 del 7 giugno 2016, con particolare riferimento alla prescrizione A.2, per l'ottemperanza della quale il Soggetto

proponente è tenuto a presentare al Ministero della transizione ecologica il Piano di Utilizzo del materiale da scavo ai sensi del D.M n. 161 del 2012 almeno novanta giorni prima dell'inizio dei lavori.

- 2. Le premesse formano parte integrante del presente decreto.
- 3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto, vige quanto disposto nel predetto decreto di compatibilità ambientale D.M. 158 del 7 giugno 2016.
- 4. Restano ferme le responsabilità del Proponente per ogni conseguenza connessa al ritardo nell'esecuzione dell'opera.

Art. 2 (Pubblicazione)

- 1. Il presente decreto è notificato al Commissario Delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (Tratto Venezia Trieste) ed il raccordo Villesse Gorizia, al Ministero della Cultura ed alla Regione Friuli Venezia Giulia che ne cura la trasmissione alle altre Amministrazioni e organismi eventualmente interessati.
- 2. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS ed al parere del Ministero della cultura, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto ai sensi dell'art. 2, comma 1, mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i predetti termini di impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito *internet* del Ministero della transizione ecologica.

IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

IL MINISTRO DELLA CULTURA

Roberto Cingolani

Dario Franceschini